



Istituto Tecnico Superiore

I T S

MOBILITÀ SOSTENIBILE.

AEROSPAZIO/MECCATRONICA

**Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile – AEROSPAZIO /MECCATRONICA**

*Fondo di dotazione euro 109.000*

*Codice fiscale 97734420017*

*Sede legale: Via Braccini, 17 - Torino*

\*\*\*\*\*

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE  
EX DECRETO LEGISLATIVO, 8 GIUGNO 2001, N. 231**

***PARTE GENERALE***

**APPROVATO DALLA GIUNTA ESECUTIVA**

**DEL 20.05.2024**

<b><u>INDICE</u></b>		
	Introduzione	6
	Premessa	6
	Notizie sull'ITS per la Mobilità Sostenibile– AEROSPAZIO/MECCATRONICA	6
	Missione e scopi della Fondazione ITS	7
	Il modello di governance della Fondazione ITS	
CAPO I	Parte generale: Reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 - Profilo normativo	9
Art. 1	Reati contro la Pubblica Amministrazione indicati agli articoli 24 e 25, D.Lgs. 231/2001	9
Art. 2	Reati societari indicati all'art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001	14
Art. 3	Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento indicati all'art. 25-bis, D.Lgs. 231/2001	18
Art. 4	Delitti contro l'industria e il commercio indicati all'art. 25-bis.1, D.Lgs. 231/2001	18
Art. 5	Delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini), indicati all'art. 25-quater, D.Lgs. 231/2001	19
Art. 6	Delitti contro la personalità individuale indicati all'art. 25- quinquies, D.Lgs. 231/2001	19
Art. 7	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili indicate all'art. 25-quater.1, D.Lgs. 231/2001	19
Art. 8	Reati di abusi di mercato indicati all'art. 25-sexies, D.Lgs. 231/2001	20
Art. 9	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro indicati all'art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001	20
Art. 10	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio indicati all'art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001	20
Art. 11	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori indicati all'art. 25-octies.1, D.Lgs. 231/2001	23
Art. 12	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati indicati all'art. 24-bis, D.Lgs. 231/2001	23
Art. 13	Delitti di criminalità organizzata indicati all'art. 24-ter, D.Lgs. 231/2001	28

Art. 14	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore indicati all'art. 25-novies, D.Lgs. 231/2001	29
Art. 15	Reati ambientali indicati all'art. 25-undicies, D.Lgs. 231/2001	31
Art. 16	Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria indicati all'art. 25-decies, D.Lgs. 231/2001	37
Art. 17	Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare indicato all'art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/2001	37
Art. 18	Delitti di razzismo e xenofobia indicati all'art. 25-terdecies, D.Lgs. 231/2001	38
Art. 19	Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi indicati all'art. 25-quaterdecies, D.Lgs. 231/2001	38
Art. 20	Reati tributari indicati all'art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/2001	38
Art. 21	Reati di contrabbando indicati all'art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. 231/2001	41
Art. 22	Delitti contro il patrimonio culturale indicati all'art. 25-septiesdecies, D.Lgs. 231/2001	41
Art. 23	Delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici indicati all'art. 25-duodevicies, D.Lgs. 231/2001	43
Art. 24	Adozione di azioni che possano esimere la Fondazione ITS dalla Responsabilità Amministrativa	43
Art. 25	Sanzioni applicabili	45
Art. 26	Delitti tentati	46
Art. 27	Autori del reato	46
Art. 28	Responsabilità patrimoniale dell'Ente e modifiche derivanti da operazioni straordinarie	46
Art. 29	Accertamento della Responsabilità	48
CAPO II	Parte generale: il Modello, le Aree di rischio e i principi generali di comportamento	48
<i>SEZIONE I</i>	<i>Il Modello</i>	48
Art. 30	Scopo del Modello	48
Art. 31	Reati non concretamente ipotizzabili	49
Art. 32	Struttura del Modello	51
Art. 33	Destinatari del Modello	51
Art. 34	Approvazione, modifiche e integrazioni del Modello	52
Art. 35	Organismo di vigilanza	52

Art. 36	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	53
Art. 37	Reporting dell'Organismo di Vigilanza	55
Art. 38	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	56
Art. 39	Whistleblowing	57
Art. 40	Informazioni obbligatorie e deleghe	60
Art. 41	Formazione e informativa	60
<i>Art. 41.1</i>	<i>Caratteristiche dell'informazione dei lavoratori</i>	61
Art. 42	Sistema disciplinare	61
Art. 43	Sanzioni per i lavoratori dipendenti	61
Art. 44	Misure nei confronti dei componenti l'Organo amministrativo	62
Art. 45	Misure nei confronti dei soggetti esterni	63
Art. 46	Interazione tra Modello organizzativo e Codice etico	63
<i>SEZIONE II</i>	<i>Aree di rischio e principi generali di comportamento</i>	63
Art. 47	Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione	63
<i>Art. 47.1</i>	<i>Individuazione delle attività e identificazione dei rischi</i>	63
<i>Art. 47.2</i>	<i>Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio</i>	64
Art. 48	Reati societari	66
<i>Art. 48.1</i>	<i>Individuazione delle attività e identificazione dei rischi</i>	66
<i>Art. 48.2</i>	<i>Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio</i>	66
Art. 49	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	68
<i>Art. 49.1</i>	<i>Individuazione delle attività e identificazione dei rischi</i>	68
<i>Art. 49.2</i>	<i>Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio</i>	68
Art. 50	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio	69
<i>Art. 50.1</i>	<i>Individuazione delle attività e identificazione dei rischi</i>	69
<i>Art. 50.2</i>	<i>Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree delle attività a rischio</i>	70
Art. 51	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	71
<i>Art. 51.1</i>	<i>Individuazione delle attività e identificazione dei rischi</i>	71
<i>Art. 51.2</i>	<i>Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree delle attività a rischio</i>	71
Art. 52	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	72
<i>Art. 52.1</i>	<i>Individuazione delle attività e identificazione dei rischi</i>	72
<i>Art. 52.2</i>	<i>Principi generali di comportamento e di attuazione del</i>	72

	<i>processo decisionale nelle aree delle attività a rischio</i>	
Art. 53	Delitti di criminalità organizzata	73
<i>Art. 53.1</i>	<i>Individuazione delle attività e identificazione dei rischi</i>	73
<i>Art. 53.2</i>	<i>Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree delle attività a rischio</i>	73
Art. 54	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	74
<i>Art. 54.1</i>	<i>Descrizione delle tipologie dei reati</i>	74
<i>Art. 54.2</i>	<i>Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio</i>	74
Art. 55	Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	75
<i>Art. 55.1</i>	<i>Individuazione delle attività e identificazione dei rischi</i>	75
<i>Art. 55.2</i>	<i>Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree delle attività a rischio</i>	75
Art. 56	Prevenzione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	76
<i>Art. 56.1</i>	<i>Individuazione delle attività e identificazione dei rischi</i>	76
<i>Art. 56.2</i>	<i>Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree delle attività a rischio</i>	76
Art. 57	Delitti di razzismo e xenofobia	76
<i>Art. 57.1</i>	<i>Individuazione delle attività e identificazione dei rischi</i>	76
<i>Art. 57.2</i>	<i>Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree delle attività a rischio</i>	76
Art. 58	Reati tributari	77
<i>Art. 58.1</i>	<i>Individuazione delle attività e identificazione dei rischi</i>	77
<i>Art. 58.2</i>	<i>Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree delle attività a rischio</i>	77

## **Introduzione**

### **Premessa**

In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito.

Il D.Lgs. 231/2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito anche "Decreto") ha introdotto in Italia una peculiare forma di responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte al Datore di Lavoro o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito.

L'ente non risponde se i soggetti sopra indicati hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la sospensione o revoca di licenze e concessioni, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

### **Notizie sull'ITS per la Mobilità Sostenibile– AEROSPAZIO/MECCATRONICA**

L'Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile – AEROSPAZIO/MECCATRONICA del Piemonte (di seguito anche Fondazione ITS o Fondazione) è stato costituito in data 13 ottobre 2010 e risponde allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, cui si applicano le norme generali di diritto privato e quelle sulle fondazioni contenute nel codice civile.

La Fondazione ITS è dotata di personalità giuridica, ai sensi dell'art. 1 del DPR 361/2000, non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione, di cui si dirà in seguito, si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento a iniziative dell'Unione Europea.

La Fondazione, per quel che qui interessa, nasce come istituto tecnico superiore collocato nell'ambito del sistema della istruzione e formazione tecnica superiore, istituito ai sensi dell'art. 69 della L. n. 144/1999 e riorganizzato, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 631, della L. 296/2006 e dall'art. 13 del D.L. n. 7/2007 (conv., con mod., dalla L. n. 40/2007), secondo le linee guida contenute nel DPCM 25 gennaio 2008.

## **Missione e scopi della Fondazione ITS**

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la

diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le

politiche attive del lavoro.

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi cui si aggiungono attività strumentali, accessorie e connesse:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

## **Il modello di governance della Fondazione ITS**

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

Sono fondatori della Fondazione ITS i seguenti soggetti:

- Istituto Istruzione Superiore "Giulio Natta";
- Istituto Istruzione Superiore "G. Vallauri";
- Unione Industriali Torino;
- Confindustria Novara Vercelli Valsesia;
- Fondazione AMMA;
- Leonardo Divisione Velivoli Spa (Leonardo Aircraft);
- Politecnico di Torino;
- Città Metropolitana di Torino;
- Provincia di Novara;
- Enaip Piemonte (Ente Acli Istruzione Professionale Piemonte);
- Immaginazione e Lavoro soc. coop.;
- Cnosfap Regione Piemonte;
- Assocam Scuola Camerana;
- Università del Piemonte Orientale (UPO).



Risulta Partecipante il MESAP.



Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di indirizzo;
- la Giunta esecutiva;
- il Presidente;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- l'Assemblea di partecipazione;
- il Revisore dei conti.

Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.

Il Consiglio, in particolare:

- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità statutarie;
- stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante;
- nomina due componenti della Giunta esecutiva;
- nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
- nomina il Revisore dei conti;
- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva;
- approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta esecutiva;
- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- svolge le ulteriori funzioni statutarie.

A maggioranza assoluta, delibera:

- la nomina del Presidente della Fondazione;
- l'attribuzione della qualifica di Fondatore;
- eventuali modifiche statutarie;
- lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile. Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea dei Partecipanti. Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

La Giunta esecutiva è composta da cinque membri.

I membri della Giunta esecutiva restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo.

La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre

al Consiglio di indirizzo per l'approvazione. Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio.

## **CAPO I**

### **Parte generale: Reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 - Profilo normativo**

Le fattispecie di reato rilevanti, in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., al fine di configurare la responsabilità amministrativa della Fondazione, sono soltanto quelle espressamente elencate dal Legislatore, in conformità al principio di legalità richiamato dall'art. 2 del D.Lgs. 231/2001, e possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

#### **Art. 1 Reati contro la Pubblica Amministrazione indicati agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001:**

##### **▪ Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, contributi, sovvenzioni, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato italiano, di altro ente pubblico o dell'Unione europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che, il reato è considerato commesso

nell'espletamento della fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

▪ **Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato o dell'Unione europea, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato o dell'Unione europea.

▪ **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui qualsiasi soggetto, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisca o turbi la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontani gli offerenti.

Tale ipotesi si configura altresì nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

▪ **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui qualsiasi soggetto, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

▪ **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si commetta una frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico o con l'Unione europea, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, facendo mancare, in tutto o in parte, cose od opere che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o a un pubblico servizio.

▪ **Truffa a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

▪ **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate dallo Stato, da altri enti pubblici o dell'Unione europea. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

▪ **Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Tale ipotesi di reato è aggravata se l'alterazione o la manipolazione di cui sopra arreca danno allo Stato, ad altro ente pubblico o dell'Unione europea, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

▪ **Delitto di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, si consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, delle quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché delle erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato o dell'Unione europea, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato o dell'Unione europea.

▪ **Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/2001; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto stesso, nell'ipotesi in cui un dipendente della Fondazione concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Fondazione).

▪ **Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in

un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

▪ **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Le ipotesi di reato previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

▪ **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Fondazione sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

▪ **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato è configurabile nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, induca taluno, senza costringerlo, a dare o promettere denaro o altra utilità. Trattasi della cosiddetta concussione per induzione che differisce dalla corruzione per costrizione di cui all'art. 317 c.p. Infatti, in questo caso è punibile ai sensi dell'art. 319-quater, secondo comma, c.p. anche il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità che nell'ipotesi di cui all'art. 317 c.p. riveste invece la qualità di persona offesa dal reato. Pertanto, la sua configurabilità in concreto avrà tratti simili a quelli della corruzione quando il reato è commesso dal soggetto che dà o promette utilità.

Tale ipotesi di reato si configura anche nel caso in cui il reato offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

▪ **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato è configurabile nel caso in cui un qualsiasi soggetto, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

▪ **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

▪ **Corruzione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, commessi da persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) o da membri degli organi dell'Unione europea e di funzioni dell'Unione europea e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

Le ipotesi di reato previste dagli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma (codice penale) sono applicate ai membri delle Istituzioni comunitarie europee, ai funzionari e agli agenti delle Istituzioni europee e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, a tutte le persone che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell'Unione europea, ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'Unione

europea e infine a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Inoltre, le ipotesi di reato previste dagli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma (codice penale), si applicano ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, nonché all'intera struttura amministrativo-giudiziaria operante nella Corte stessa, alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali, ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali e, infine, alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

▪ **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano a chiunque dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

▪ **Peculato (art. 314, comma 1, c.p.)**

Tale ipotesi di reato è configurabile nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

È importante sottolineare che, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa della Fondazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, tale condotta rileva esclusivamente nel caso in cui vengano offesi gli interessi finanziari dell'Unione europea.

▪ **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**

Tale ipotesi di reato è configurabile nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

È importante sottolineare che, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa della Fondazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, tale condotta rileva esclusivamente nel caso in cui vengano offesi gli interessi finanziari dell'Unione europea.

▪ **Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)**

Tale ipotesi di reato è configurabile nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

È importante sottolineare che, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa della Fondazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, tale condotta rileva esclusivamente nel caso in cui vengano offesi gli interessi finanziari dell'Unione europea.

## **Art. 2 Reati societari indicati all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001:**

### ▪ **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali a danno della Società, dei Soci o dei Creditori (art. 2622 c.c.)**

Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per l'appartenenza dei soggetti attivi del reato a una società quotata (art. 2622 c.c.) o meno (art. 2621 c.c.).

Questi reati si realizzano:

- tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni;
- mediante l'omissione, nei documenti su indicati, di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società al quale essa appartiene. La condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata in entrambi i casi con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi.

Si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione Europea, nel qual caso è prevista la procedibilità d'ufficio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

È prevista una riduzione della pena se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. La stessa pena ridotta di cui sopra si applica quando i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

### ▪ **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, qualora tale condotta

abbia cagionato un danno ai soci. L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

▪ **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

▪ **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

▪ **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dai casi consentiti dalla legge, all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

▪ **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

▪ **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391 c.c. (interessi degli amministratori).

Soggetti attivi del reato sono l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

▪ **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, comma 3, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

▪ **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

▪ **Corruzione tra privati (art. 2635, terzo comma, c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel promettere denaro o altra utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori, altri dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti indicati, appartenenti ad una società o ente diverso dalla Fondazione, che a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società.

Tale reato sussiste anche nel caso in cui la dazione o la promessa di denaro o altra utilità non venga accettata.

Il reato è procedibile a querela, salvo il caso di distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi conseguente al fatto.

E' il caso della consegna di denaro ad un preposto di una società (per esempio, al responsabile dell'ufficio vendite di una società che fornisce beni o servizi alla Fondazione) per avere uno sconto sul prezzo applicato.

▪ **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

▪ **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione di notizie false ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

▪ **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Si tratta di due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza:
  - attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza;
  - mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi;

- la seconda si realizza:
  - con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

▪ **delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare nell'ambito di fusioni transfrontaliere di società di capitali (art. 54 D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 di attuazione della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 di modifica della direttiva (UE) 2017/1132)**

Tale ipotesi di reato consiste nel far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, formando documenti in tutto o in parte falsi, alterando documenti veri, rendendo dichiarazioni false oppure omettendo informazioni rilevanti.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

**Art. 3 Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento indicati all’art. 25-bis, D.Lgs. 231/2001:**

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- parificazione delle carte di pubblico credito alle monete (art. 458 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto (art. 462 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto (art. 465 c.p.);
- alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati (art. 466 c.p.);
- confisca (art. 466-bis c.p.).

**Art. 4 Delitti contro l’industria e il commercio indicati all’art. 25-bis.1, D.Lgs. 231/2001:**

- turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);

**Art. 5 Delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini), indicati all'art. 25-quater, D.Lgs. 231/2001:**

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- confisca (art. 270-septies c.p.);
- associazioni antinazionali (art. 271 c.p.);
- illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale (art. 273 c.p.);
- illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale (art. 274 c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- ulteriori leggi speciali.

**Art. 6 Delitti contro la personalità individuale indicati all'art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/2001:**

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazioni e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

**Art. 7 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili indicate all'art. 25-quater.1, D.Lgs. 231/2001**

**Art. 8 Reati di abusi di mercato indicati all'art. 25-sexies, D.Lgs. 231/2001:**

- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998);
- manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998).

**Art. 9 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro indicati all'art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001:**

▪ **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura quando una persona qualsiasi cagiona per colpa la morte di una persona.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è aumentata.

La pena è ulteriormente aumentata se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) un soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) un soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

▪ **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura quando una persona qualsiasi cagiona ad altri, per colpa, anche in violazione delle norme sulla circolazione stradale, una lesione personale.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo in alcuni casi previsti dalla legge, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

**Art. 10 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio indicati all'art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001**

▪ **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella condotta di chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, nel quale egli non sia concorso, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere ed occultare.

L'interesse tutelato dall'articolo 648 c.p. è l'incriminazione di traffici lucrosi e che abbiano per oggetto le cose provenienti da delitti e/o reati.

Si precisa che:

- il presupposto della ricettazione è l'esistenza di un delitto e/o reato anteriore, ma non è necessario che tale delitto e/o reato sia giudizialmente accertato nei confronti dell'autore dello stesso. A tal proposito, infatti, ai fini della responsabilità, basta che il fatto della provenienza criminosa delle cose acquistate, ricevute od occultate risulti positivamente al giudice chiamato a conoscere della ricettazione, anche se rimanga ignoto l'autore del delitto e/o reato principale;

- l'elemento oggettivo della fattispecie criminosa prevista e così punita è comprensivo di una multiforme serie di attività successive ed autonome, rispetto alla consumazione del delitto e/o reato presupposto, finalizzate al conseguimento di un profitto (ricezione, acquisto, occultamento o qualunque forma di intervento nel fare acquistare il bene);
- è un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui il soggetto agente consegue il pieno possesso della cosa.

Si tratta di un reato comune perché può essere commesso da chiunque e di danno, in quanto richiede l'offesa in senso naturalistico del bene protetto. Inoltre, è un reato di evento ed a forma libera, poiché la condotta tipica non è prestabilita dal legislatore.

L'elemento psicologico del reato è quello del dolo specifico o della colpa.

Ai soli fini dell'art. 2 del D.Lgs. 231/2007 (*Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto*), inoltre, le seguenti azioni, costituiscono riciclaggio:

1. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
2. l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
3. l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
4. la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Si precisa che il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

▪ **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella condotta di chi, al di fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si precisa che:

- accanto a condotte "tipiche" di riciclaggio (sostituzione e trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa), il legislatore affianca condotte "atipiche", cioè non predeterminate dalla legge (altre operazioni in relazione ai medesimi beni di provenienza delittuosa). Tutte queste condotte, sia quelle tipiche che quelle atipiche, sono, peraltro, qualificate e ricondotte ad unità attraverso la previsione di una finalità comune: quella di

essere volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza criminosa dei beni che ne costituiscono l'oggetto;

- ciò che comunque caratterizza e qualifica tale reato è che si tratta di attività, sia quelle "tipiche" della sostituzione e del trasferimento, sia quella "atipica" del compimento di "altre operazioni", dirette ad ostacolare l'identificazione dei beni di provenienza delittuosa. L'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene è, infatti, proprio l'elemento caratterizzante le condotte del reato di riciclaggio.
- **Reimpiego (art. 648-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel reato e dai casi previsti dagli articoli precedenti 648 e 648-bis, impiega in attività economica o finanziaria denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Si precisa che:

- se con il riciclaggio si puniscono le condotte che mirano a "ripulire" i proventi illeciti, recidendo il loro collegamento all'attività criminosa [delittuosa] da cui sono derivati, onde impedire l'accertamento di tale provenienza, con la previsione sanzionatoria dell'articolo 648-ter c.p. si vuole reprimere, invece, residualmente, il reimpiego in attività economiche e finanziarie dei proventi illeciti, in precedenza "ripuliti";
- il termine "impiego" rimanda ad una nozione volutamente non tecnica, dovendosi intendere per tale qualsiasi tipo e qualsiasi forma di "utilizzazione" e/o di "investimento" dei capitali illeciti, con l'unica specificazione e limitazione che si tratti di un impiego in attività economiche o finanziarie;
- la norma vuole chiaramente sanzionare solo l'introduzione nel mercato dei profitti illeciti, sia per impedirne il consolidamento in capo agli autori dei reati, sia per evitare le turbative sul piano della libera concorrenza che deriverebbero dall'ingresso di fonti di finanziamento illegali.
- **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)**

Tale reato consiste nella condotta di chi avendo commesso un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della sua provenienza delittuosa.

Si precisa che:

- il reato è commesso, a differenza del riciclaggio, dallo stesso soggetto che ha commesso il reato-fonte dell'utilità economica re-impiegata;
- ai fini della configurabilità di una responsabilità per Icarus S.c.p.a. in liquidazione è necessario che la condotta illecita sia commessa nell'interesse o a vantaggio della società.

**Art. 11 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori indicati all'art. 25-octies.1, D.Lgs. 231/2001**

- **indebita utilizzazione e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.):**

Tale ipotesi di reato consiste nella condotta di chi, per trarre indebitamente profitto per se' o per altri, utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abilita al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Tale ipotesi di reato consiste altresì nella condotta di chi falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui sopra, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

- **detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.):**

Tale ipotesi di reato consiste nella condotta di chi, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

- **Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.):**

Tale ipotesi di reato consiste nella condotta di chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui all'art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001.

**Art. 12 Delitti informatici e trattamento illecito dei dati indicati all'art. 24-bis, D.Lgs. 231/2001**

- **accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.):**

Tale ipotesi di reato consiste nell'introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o vi si mantiene contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo. La gravità aumenta qualora i fatti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

- **intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.):**

Tale ipotesi di reato consiste nell'intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, oppure nell'impedimento o interruzione di tali comunicazioni.

Inoltre si configura tale ipotesi di reato quando viene rivelato, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle comunicazioni.

- **detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.):**

Tale ipotesi di reato si configura ogniqualvolta chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

- **danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-bis c.p.):**

Tale ipotesi di reato consiste nella distruzione, nel deterioramento, nella cancellazione, nell'alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui. Se ricorre la circostanza della violenza alla persona o della minaccia, o se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, il reato è di maggior gravità.

- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.):**

Tale ipotesi di reato consiste nella distruzione, nel deterioramento, nella cancellazione, nell'alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza della violenza alla persona o della minaccia o se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.):**

Tale ipotesi di reato consiste nella distruzione e nel danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui, ostacolandone gravemente il funzionamento, attraverso le condotte di cui all'articolo 635-bis, o tramite l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza della violenza alla persona o della minaccia o se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.):**

Tale ipotesi di reato consiste nella distruzione e nel danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ostacolandone gravemente il funzionamento, attraverso le condotte di cui all'articolo 635-bis, o tramite l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza della violenza alla persona o della minaccia, o se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, di codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.):**

Tale ipotesi di reato consiste nel procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno procurandosi, detenendo, producendo, riproducendo, diffondendo, importando, comunicando, consegnando o mettendo in altro modo a disposizione di altri o installando abusivamente, apparati,

strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

- **detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.):**

Tale ipotesi di reato si configura ogniqualvolta chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- **documenti informatici (art. 491-bis c.p.):**

Tale ipotesi di reato consiste nella falsificazione di un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. La falsificazione è particolarmente grave se, riferita ai seguenti atti pubblici e scritture private:

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
- falsità ideologica commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);
- falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.);
- altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);
- uso di atto falso (art. 489 c.p.);
- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);
- documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena (art. 491 c.p.);
- copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.);
- falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.).

- **frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.):**

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto oppure di arrecare ad altri danno attraverso la prestazione di servizi di firma elettronica.

- **delitti di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105:**

Tale ipotesi di reato si configura quando, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lett. b) o comma 6, lett. a) dell'art. 1 del decreto in esame, ossia:

- la definizione, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, di cui al comma 2-bis trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico; la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonché all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
- le procedure, le modalità e i termini con cui i soggetti di cui al comma 2-bis, che intendano procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al Centro

di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software da compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2-bis, secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In relazione alla specificità delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono procedere, con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dai periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati per le attività di cui al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b).

Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati;

o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c) dell'art. 1 del decreto in esame, ossia:

- le procedure, le modalità e i termini con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b), impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi è effettuato in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza;

fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), di cui sopra o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), di cui sopra o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) di cui sopra od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea.

### **Art. 13 Delitti di criminalità organizzata indicati all'art. 24-ter, D.Lgs. 231/2001**

#### **▪ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'ipotesi di reato si considera compiuto anche per il solo fatto di partecipare all'associazione ed i capi subiscono la stessa pena stabilita per i promotori.

La pena è aumentata se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, se il numero degli associati è di dieci o più e se l'associazione è diretta a commettere taluno dei seguenti delitti:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);

- violazioni delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
- **Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto partecipa ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito, in tal caso il reato è considerato più grave.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)**

La pena stabilita per il reato di associazione di tipo mafioso si applica anche a chi si avvalga della forza di intimidazione del vincolo associativo per ottenere la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro.

- **Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

#### **Art. 14 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore indicati all'art. 25-novies, D.Lgs. 231/2001**

- **Diffusione di un'opera dell'ingegno protetta attraverso l'utilizzo di reti telematiche (art. 171, comma 1, lettera a-bis della Legge 22 aprile 1941, n.633)**

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta un soggetto, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

- **Gestione abusiva di programmi per elaboratori e di banche dati protette (art. 171-bis della Legge 22 aprile 1941, n.633)**

Tale ipotesi di reato consiste nella duplicazione abusiva, per trarne profitto, di programmi per elaboratore o nella distribuzione, vendita, detenzione, a scopo commerciale o imprenditoriale, o nella concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Inoltre tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta viene utilizzato un qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

▪ **Fattispecie di cui all'art. 171-ter della Legge 22 aprile 1941, n.633**

Tali ipotesi di reato consistono nell'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, nella vendita o nel noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali. Tali fattispecie si configurano altresì se, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, si introduce nel territorio dello Stato, si detiene per la vendita o la distribuzione, si distribuisce o pone in commercio o si concede in noleggio o si cede a qualsiasi altro titolo, ovvero ancora si proietta in pubblico, si trasmette alla radio, si fa ascoltare pubblicamente le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui al primo periodo.

Tali fattispecie consistono anche nella riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi. Tali ipotesi si configurano anche in caso di mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione; nella fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Infine, tali fattispecie includono l'abusiva fissazione, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale, ovvero l'effettuazione, la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

▪ **Non assolvimento fraudolento degli obblighi di contrassegno (art. 171-septies della Legge 22 aprile 1941, n. 633)**

Tale ipotesi di reato consiste nell'omissione della comunicazione alla SIAE, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti da parte dei produttori o importatori dei medesimi supporti non soggetti al contrassegno.

▪ **Gestione fraudolenta di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive (art. 171-octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633)**

Tale ipotesi di reato consiste nella produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzazione, a fini fraudolenti, per uso pubblico e privato, di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

**Art. 15 Reati ambientali indicati all'art. 25-undicies, D.Lgs. 231/2001**

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.):

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

La delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale in base alla normativa italiana in vigore viene data da:

- D.M. Ambiente e Tutela del Territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";
- D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 14/03/2011 e relativi elenchi;
- D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 19/06/2009 contenente l' "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE";
- D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", come modificato dal D.P.R. n. 120 del 12/03/2003.

Le sanzioni interdittive sono previste, ai sensi dell'art. 25-undicies, comma 7, del D.Lgs. 231/2001 solo per determinate fattispecie di reato (ad es. lo scarico di acque reflue industriali, la discarica destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, il traffico illecito di rifiuti) e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. La sanzione interdittiva definitiva è prevista se l'ente ha come scopo unico o prevalente quello di consentire o agevolare le attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti (art. 260 Codice Ambiente) e per il reato di inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 9 D. Lgs. 202/2007).

In relazione ai Reati Ambientali di cui all'art. 25-undicies del D.Lgs. 231/2001 sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo di circa Euro 40.000 ad un massimo di circa Euro 1.250.000.

- **scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, o mantenimento di detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata (art. 137, D.Lgs. n. 152/2006):**

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta un soggetto apre o comunque effettua:

**a) scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata**

L'art. 137, commi 2 e 3, sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, D.Lgs. 152/2006.

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza D.Lgs. 152/2006 a cui si fa rinvio.

**b) scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari**

L'articolo 25-undecies, comma 2, primo periodo, del Decreto e 137, comma 5, D.Lgs. 152/2006 prevedono l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque, nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali, superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107, D.Lgs. 152/2006.

Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

Anche la criminalizzazione di tale condotta è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/2006.

**c) violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee**

All'art. 137, comma 11, primo periodo, è sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/2006, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104, D.Lgs. 152/2006.

Inoltre tale ipotesi di reato viene commesso quando non si ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2 (tutela della qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci). E' punito chiunque non osservi i divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee secondo quanto previsto dagli articoli 103 e 104 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte per tutelare le acque destinate alla vita dei molluschi e per l'accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi (articoli 87 e 88 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152).

Infine tale ipotesi di reato viene commesso quando viene effettuata l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari (articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152).

**d) violazione del divieto di scarico in mare da parte di navi e aereomobili di sostanze vietate**

Ai sensi dell'art. 137, comma 13, D.Lgs. 152/2006 è punito lo scarico da parte di navi od aeromobili nelle acque del mare contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

▪ **attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.Lgs. n. 152/2006):**

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta un soggetto effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (come previsto dagli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152).

Le attività illecite previste dall'art. 256 D.Lgs. 152/2006 sono riconducibili ai reati che mettono in pericolo il bene giuridico protetto (come l'ambiente). La semplice violazione delle norme relative alle attività di gestione dei rifiuti o l'impedimento dei controlli previsti in via amministrativa costituiscono di per sé fattispecie di reati punibili.

Sono di rilevanza ai fini del Decreto:

**a) gestione non autorizzata di Rifiuti ai sensi dell'art. 256, comma 1, D.Lgs. 152/2006**

Il comma 1 dell'art. 256, D.Lgs. 152/2006 punisce una serie di condotte legate alla gestione non autorizzata dei rifiuti, cioè le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere (pericolosi e non pericolosi) poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 D.Lgs. 152/2006.

Inoltre tale ipotesi di reato viene commesso dai titolari di imprese e dai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo ovvero immettono rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee (articolo 192, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152).

Inoltre ai sensi dell'art. 193, comma 9, D.Lgs. 152/2006, per il trasporto non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata. Responsabilità del produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti.

Si deve tener presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di Gestione dei Rifiuti sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il Produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei Rifiuti prodotti svolga tali attività in modo corretto e lecito. Questo è importante perché si potrebbe determinare un "concorso colposo nel reato doloso" nel caso di inosservanza degli obblighi preventivi.

**b) gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256, terzo comma, D.Lgs. 152/2006**

Il comma 3 punisce chiunque realizzi o gestisca una Discarica non autorizzata, con aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi.

Si precisa che nella definizione di Discarica non rientrano *“gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”*.

Per determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata devono sussistere le condizioni riportate di seguito:

- (a) una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un'area o anche l'allestimento dell'area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno;
- (b) il degrado dell'area e quindi l'alterazione permanente dello stato dei luoghi;
- (c) il deposito di una quantità rilevante di rifiuti.

Per imputare la gestione abusiva si deve dar luogo ad un'attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l'attivazione di un'organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della Discarica stessa.

**c) miscelazione di Rifiuti Pericolosi ai sensi dell'art. 256, quinto comma, D.Lgs. 152/2006**

Sono punite, ai sensi del comma 5 dell'art. 256 D.Lgs. 152/2006, le attività non autorizzate di miscelazione dei Rifiuti con caratteristiche differenti di pericolosità ovvero di Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi (Allegato G alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006). La miscelazione dei Rifiuti Pericolosi - senza la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 D.Lgs. 152/2006. Tale condotta assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative. Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Infine si configura tale ipotesi di reato ogni qualvolta un soggetto effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, e viola gli obblighi per i veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (articolo 231, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152) per i consorzi nazionali di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (articolo 233, commi 12 e 13, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152), per i consorzi nazionali per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (articolo 234, comma 14, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152), per i consorzi nazionali per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (articolo 235, comma 14, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152) e per i consorzi nazionali per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati (articolo 236, comma 14, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152).

- **bonifica dei siti (art. 257, D.Lgs. n. 152/2006):**

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta un soggetto inquina il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o le acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedure operative ed amministrative di cui agli articoli 242 e seguenti, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152.

L'art. 257 D.Lgs. 152/2006, concernente la disciplina penale della bonifica dei siti, prevede due fattispecie di reato:

- omessa bonifica del sito inquinato;
- mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti come indicato dall'art. 242 D.Lgs. 152/2006.

#### **a) omessa bonifica**

Ai sensi dell'art. 257 D.Lgs. 152/2006 è punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica nell'ambito del procedimento amministrativo. I presupposti per configurare la suddetta fattispecie di reato sono:

- 1) superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- 2) mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Trattasi di reato sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove:

- a) l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento;
- b) l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio, che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e quindi ai livelli di accettabilità (definiti dal D.M. n. 471/1999).

La Suprema Corte ha precisato che *«la configurabilità del reato richiede necessariamente il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) ma la consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex art. 242. Infatti l'art. 257 prevede ora che la bonifica debba avvenire in conformità al progetto di cui agli artt. 242 e seguenti che regolano la procedura di caratterizzazione e il progetto di bonifica così superando la formulazione dell'art. 51-bis del D. Lgs. n. 22/1997 che si limitava a prevedere la bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17. Si deve ritenere, quindi, che in assenza di un progetto definitivamente approvato non possa nemmeno essere configurato il reato di cui all'art. 257»* (Cass. penale, sez. III, 9 giugno 2010, n. 22006).

Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, D.Lgs. 152/2006.

#### **b) mancata effettuazione della comunicazione ex art. 242 D.Lgs. 152/2006**

Quando si verifica un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, D.Lgs. 152/2006. In tal caso, diversamente dal reato di omessa bonifica, «la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato a effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 è dovuta a prescindere dal superamento

delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'art. 257» (Cassazione penale, sez. III, 29 aprile 2011, n. 16702).

▪ **violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 152/2006):**

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta un soggetto effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

Ai sensi dell'art. 258, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 152/2006, è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale. A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità dei rifiuti può avvenire: (a) aderendo su base volontaria o obbligatoria – ai sensi dell'art. 188-ter, D.Lgs. 152/2006 - al sistema SISTRI (ad oggi non attivo), ovvero (b) adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006.

▪ **traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006):**

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta un soggetto effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento 259 (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza per qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- (a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- (b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- (c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- (d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- (e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (elencati nell'Allegato II del Regolamento 259/1993);

▪ **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152):**

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta un soggetto, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative

organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

- **sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, D.Lgs. n. 152/2006);**

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto omette l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di compilare il relativo registro cronologico, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, o altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico.

- **emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti (art. 279 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152):**

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 D.Lgs. 152/2006 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

- reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L. n. 150/1992);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, L. n. 549/1993);
- inquinamento colposo (art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 202/2007);
- inquinamento doloso (art. 8, commi 1,2 e 9, D.Lgs. n. 202/2007).

#### **Art. 16 Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria indicati all'art. 25-decies, D.Lgs. 231/2001**

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta un soggetto con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

#### **Art. 17 Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare indicato all'art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/2001**

- **occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (art. 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998):**

Tale ipotesi di reato, previsto dall'art. 22, dodicesimo comma, D.Lgs. n. 286/1998, è configurabile quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato.

La rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa di Icarus S.c.p.a. in liquidazione sorge soltanto nei casi aggravati, tra loro alternativi, di cui all'art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998: se i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre, se i lavoratori occupati siano

minori in età non lavorativa, se i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p.

Sotto il profilo soggettivo, è richiesto il dolo: pertanto, il reato non è configurabile nel caso di mancata consapevolezza della condizione di irregolarità del lavoratore (per esempio a causa di un falso permesso di soggiorno);

- **disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. n. 286/1998).**

#### **Art. 18 Delitti di razzismo e xenofobia indicati all'art. 25-terdecies, D.Lgs. 231/2001**

Tale ipotesi, in seguito alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 (art. 3, comma 3-bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654<sup>1</sup>), è configurabile quando qualsiasi soggetto ponga in essere atti di propaganda ovvero istighi e inciti, in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, circa la negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge citata.

#### **Art. 19 Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi indicati all'art. 25-quaterdecies, D.Lgs. 231/2001**

- Frode in manifestazioni sportive (art. 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401).

#### **Art. 20 Reati tributari indicati all'art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/2001**

- **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74):**

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Per tale ipotesi di reato è prevista la punibilità anche a titolo di tentativo quando gli atti diretti a commettere il delitto sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

- **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74):**

---

<sup>1</sup> Richiamo da intendersi riferito ora all'art. 604 bis, comma 3, c.p., ai sensi dell'art. 7, D. Lgs. 21/2018.

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Per tale ipotesi di reato è prevista la punibilità anche a titolo di tentativo quando gli atti diretti a commettere il delitto sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

▪ **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74):**

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

▪ **occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74):**

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

▪ **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74):**

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o

compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Tale ipotesi di reato si configura altresì quando chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

▪ **dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74):**

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

È importante sottolineare che, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa della Fondazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, tale ipotesi di reato rileva esclusivamente se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro. In ogni caso, non configurano tale ipotesi di reato le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Per tale ipotesi di reato è prevista la punibilità anche a titolo di tentativo quando gli atti diretti a commettere il delitto sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui sopra, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

▪ **omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74):**

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila oppure chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di

sostituito d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

È importante sottolineare che, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, tale ipotesi di reato rileva esclusivamente se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui sopra, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

▪ **indebita compensazione (art. 10-*quater*, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74):**

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È importante sottolineare che, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, tale ipotesi di reato rileva esclusivamente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

**Art. 21 Reati di contrabbando indicati all'art. 25-*sexiesdecies*, D.Lgs. 231/2001**

Tali ipotesi di reato sono quelle previste dagli articoli da 282 a 295, in materia di contrabbando, del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

**Art. 22 Delitti contro il patrimonio culturale indicati all'art. 25-*septiesdecies*, D.Lgs. 231/2001**

▪ **Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.):**

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta chiunque si impossessa di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per se' o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini. Il reato è aggravato se commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

▪ **Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.):**

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il reato è aggravato se commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario.

▪ **Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.):**

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Il reato è aggravato se riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina o estorsione aggravata.

▪ **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.):**

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. Il reato si configura altresì quando si fa uso della scrittura privata di cui sopra, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.

▪ **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.):**

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali oppure ogni qualvolta chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali oppure ogni qualvolta chiunque alieni un bene culturale soggetto a prelazione ed effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

▪ **Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.):**

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies c.p., importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati

da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

▪ **Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-duodecies c.p.):**

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta chiunque, trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione. Il reato si configura altresì quando chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di

tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

▪ **Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.):**

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta:

- chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

- chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai due punti precedenti contraffatti, alterati o riprodotti;
- chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai primi due punti elenco contraffatti, alterati o riprodotti. da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

**Art. 23 Delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici indicati all'art. 25- duodevicies, D.Lgs. 231/2001**

▪ **Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.):**

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare

l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato si configura anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

▪ **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.):**

Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285 c.p., commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

**Art. 24 Adozione di azioni che possano esimere la Fondazione ITS dalla Responsabilità Amministrativa**

L'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede l'esonero dalla responsabilità amministrativa qualora la Fondazione dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- ha affidato, ad un organo interno (di seguito "Organismo di Vigilanza") dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del Modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito fraudolentemente eludendo il Modello su indicato;
- non vi è stato omesso o vi è stato sufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, il D.Lgs. 231/2001 prevede inoltre che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Nel caso di reati commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale (artt. 5 e 7 D.Lgs. n. 231/2001), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del Modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 30 del Decreto Legislativo 81/2008 indica, tra gli altri, che il Modello organizzativo deve inoltre prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività relative alla sicurezza sul luogo di lavoro;
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- il riesame e l'eventuale modifica del Modello organizzativo.

Il Modello adottato dalla Fondazione ITS rispetta quanto previsto dal comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008.

La formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono porsi l'obiettivo del giudizio di idoneità, da parte dell'autorità giudiziaria, che conduca all'“esonero” di responsabilità dell'ente.

## **Art. 25 Sanzioni applicabili**

Le sanzioni amministrative per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento e non superiore a mille, di importo variabile fra un minimo di euro 258,22 e un massimo di euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della attenuante, delle conseguenze del fatto, per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della pena è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le principali sanzioni interdittive concernono:

- l'interdizione dall'esercizio delle attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Nel caso di applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, è possibile la prosecuzione della stessa da parte di un commissario nominato dal giudice quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione;
- l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

## **Art. 26 Delitti tentati**

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D.Lgs. 231/2001, (agli artt. da 24 a 25-quinquies, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di una ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

Per quel che riguarda, poi, le ipotesi di commissione dei delitti indicati nel Capo I del D.Lgs. 231/2001, all'art. 25-quinquiesdecies e, in particolare i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e di dichiarazione infedele, la punibilità si configura anche a titolo di tentativo quando gli atti diretti a commettere i suddetti delitti sono compiuti nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. Tali circostanze tuttavia non risultano concretamente ipotizzabili per la Fondazione ITS.

Per quel che riguarda le ipotesi di commissione dei reati indicati nel Capo I del D.Lgs. 231/2001, all'art. 25-octies.1, la punibilità si configura anche a titolo di tentativo, ai sensi dell'art. 8 della Direttiva UE n. 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019.

## **Art. 27 Autori del reato**

Secondo il D.Lgs. 231/2001, la Fondazione ITS è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (c.d. soggetti in posizione apicale o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 231/2001).

La Fondazione non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D.Lgs. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

## **Art. 28 Responsabilità patrimoniale dell'Ente e modifiche derivanti da operazioni straordinarie**

L'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente: l'ente, essendo un soggetto dotato di personalità giuridica, risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria con il suo patrimonio.

L'incidenza sulla responsabilità dell'ente in operazioni di natura straordinaria connesse a trasformazioni, fusioni e scissioni è regolata dagli artt. 28-32 del D.Lgs. 231/2001 (l'art. 33, rubricato "Cessione di azienda" non trova applicazione con riferimento alla Fondazione). Il

legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte: evitare che le operazioni straordinarie siano usate come strumento di elusione della responsabilità amministrativa dell'ente e, allo stesso tempo, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

L'art. 28 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che, in caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto in capo al nuovo ente. La trasformazione non determina l'estinzione del soggetto giuridico originario, ma solo un mutamento della sua natura giuridica.

L'art. 29 del D.Lgs. 231/2001 disciplina la fusione, anche per incorporazione: l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. Il legislatore fa riferimento all'art. 2504-bis, comma 1, c.c.: l'ente risultante da fusione assume tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti all'operazione.

L'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 tratta di scissione parziale: resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Nel comma 2 viene specificato che gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

L'art. 31 del D.Lgs. 231/2001 determina le sanzioni nel caso di fusione o scissione: se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile. Inoltre l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, a patto che l'ente abbia risarcito integralmente il danno, abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca e abbia eliminato la carenza organizzativa che ha determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 17, D.Lgs. 231/2001). Se il giudice accoglie la richiesta, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato. In ogni caso resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

L'art. 32 del D.Lgs. 231/2001, nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione e del beneficiario della scissione, prevede che il giudice possa, in seguito a reati commessi successivamente la data in cui ha avuto effetto l'operazione di fusione o scissione, ritenere la reiterazione anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

## **Art. 29          Accertamento della Responsabilità**

L'accertamento della responsabilità della Fondazione, attribuito al giudice penale, avviene (oltre che al momento dell'apertura di un processo nel quale l'ente viene parificato alla persona fisica imputata) mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della Fondazione ITS;
- la verifica della sussistenza della c.d. “colpa in organizzazione” caratterizzata dal malfunzionamento della struttura organizzativa dell'ente, la quale dovrebbe essere volta, mediante adeguati modelli, a prevenire la commissione di reati.

## **CAPO II**

### **Parte generale: il Modello, le Aree di rischio e i principi generali di comportamento**

#### ***SEZIONE I          Il Modello***

#### **Art. 30          Scopo del Modello**

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche.

Il Modello di organizzazione e gestione risponde alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In particolare, mediante l'individuazione delle “aree di attività a rischio”, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione ITS nelle “aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'ente stesso;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Fondazione ITS in quanto (anche nel caso in cui la stessa fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Fondazione ITS intende attenersi nell'espletamento della propria missione;

- consentire alla Fondazione ITS, grazie a un'azione di monitoraggio sulle “aree di attività a rischio”, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi;
- strutturare e implementare un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (di seguito anche SGLS) tale da minimizzare o eliminare i rischi legati alle attività cui i propri lavoratori e le altre parti coinvolte sono esposti;
- mantenere e migliorare continuamente il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro;
- garantire che il SGLS sia conforme alla politica dell'ente e dimostrare tale conformità.

Inoltre, i cardini del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli organizzativi delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle “aree di attività a rischio” della Fondazione, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- il recepimento della valutazione dei rischi secondo gli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008;
- l'attribuzione all'Organo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello e la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio e della valutazione dei rischi in ambito lavorativo;
- la verifica e documentazione degli aspetti ambientali e relativi rischi;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti interni, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
- prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività relative alla sicurezza sul luogo di lavoro;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

### **Art. 31 Reati non concretamente ipotizzabili**

È compito del Modello organizzativo individuare le aree e i processi aziendali considerati “sensibili” e identificare gli ambiti aziendali da monitorare maggiormente.

Da un'accurata analisi dell'attività della Fondazione e dei processi decisionali, emerge che i seguenti reati presupposto non sono concretamente ipotizzabili:

- delitto di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 in materia di Fondo europeo agricolo di garanzia, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi,

erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria di cui all'art. 24;

- con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati, i delitti di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 di cui all'art. 24-bis, comma 3, ultimo periodo;
- delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento di cui all'art. 25-bis;
- delitti contro l'industria e il commercio di cui all'art. 25-bis.1;
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini) di cui all'art. 25-quater;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 25-quater.1;
- delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies (con esclusione del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603-bis c.p.);
- reati di abusi di mercato di cui all'art. 25-sexies;
- reati di criminalità organizzata (con esclusione dell'associazione a delinquere ex art. 416 c.p.);
- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi di cui all'art. 25-quaterdecies;
- reati ambientali di cui all'art. 25-undecies;
- alcuni reati tributari e, in particolare, quelli di cui al comma 1-bis dell'art. 25-quinquiesdecies, ossia:
  - i delitti di dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000);
  - i delitti di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000);
  - i delitti di indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000);in quanto rilevanti unicamente se commessi in sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- reati di contrabbando previsti dagli articoli da 282 a 295 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, richiamati dall'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001;
- delitti contro il patrimonio culturale di cui all'art. 25-septiesdecies;
- delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici indicati all'art. 25-duodecimes.

Con riferimento ai reati societari di cui all'art. 25-ter, come riportato anche nella Parte generale del presente Modello, pur non essendo la Fondazione annoverabile tra gli enti destinatari delle disposizioni richiamate in tale articolo, alcune norme, ancorché formalmente collocate nell'ambito della materia societaria, costituiscono, in realtà, principi generali applicabili a tutte le persone giuridiche, ovviamente in presenza di analoghi presupposti sostanziali; la Fondazione ITS ha ritenuto pertanto di includere ugualmente tali reati tra quelli ad essa applicabili, prevedendo conseguentemente specifiche procedure in tal senso.

Non si può escludere del tutto poi l'associazione per delinquere poiché si tiene conto del fatto che il reato di cui all'art. 416 c.p. viene considerato in base alla natura associativa con cui la

manifestazione delittuosa può trovare realizzazione. Il delitto può essere commesso o anche solo pianificato da tre o più soggetti nell'ambito dell'ente o al di fuori del perimetro dello stesso, ad esempio in rapporti con partner commerciali, fornitori, consulenti.

Nella rilevazione del sistema di controllo sono stati considerati i seguenti principi di riferimento:

- adeguata tracciabilità e possibile verifica ex post delle transazioni attraverso opportuni documenti informativi;
- adeguato sistema di deleghe;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di procedure formalizzate.

Il Modello deve essere inteso come un documento sociale dinamico, capace di evolversi in relazione alle modifiche normative ma anche in relazione agli approfondimenti della mappatura dei rischi e dell'attività dell'Organismo di vigilanza, che ai sensi dell'art. 30 può proporre modifiche ed integrazioni.

### **Art. 32            Struttura del Modello**

La struttura del MOG è pensata in modo da dare attuazione a quanto esplicitato nella politica dell'ente e nel MOG stesso, mediante la realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla Fondazione con la pianificazione degli obiettivi annuali.

Il MOG è parte integrante del sistema di gestione generale dell'ente, è adeguato alle attività svolte dallo stesso, alla sua dimensione e alla natura e dimensione dei rischi presenti, così com'è evidente dalle procedure del Modello.

La comunicazione e il coinvolgimento, a tutti i livelli dell'azienda, in merito al MOG assicurano che le persone coinvolte siano:

- responsabili del proprio comportamento durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- responsabili per la salute e sicurezza propria ed eventualmente di coloro che coordinano e degli altri con cui lavorano;
- consapevoli delle proprie responsabilità nei confronti delle persone che possono risentire delle attività che essi controllano, come i colleghi, e nelle relazioni con i clienti, i fornitori, gli Enti e le Istituzioni Pubbliche, le Organizzazioni politiche e sindacali e gli organi di informazione;
- consapevoli dell'influenza della loro attività sull'efficacia del MOG.

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale", la quale comprende, tra le altre informazioni, le procedure specifiche cui la Fondazione ITS deve attenersi al fine di non incorrere in alcuno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

### **Art. 33            Destinatari del Modello**

Sono destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Fondazione ITS, ossia tutti coloro che, all'interno della Fondazione, rivestono funzioni di rappresentanza, controllo, amministrazione o direzione, nonché tutti i Dipendenti, da intendersi nella più ampia accezione. Inoltre, il Modello si applica anche a soggetti esterni, quali Partner, Collaboratori, Consulenti, Clienti, Fornitori, Docenti, Discenti e a chiunque altro

intrattenga con la Fondazione, direttamente o indirettamente, rapporti stabili o temporanei, ovvero chiunque operi a favore della Fondazione (ad es. Clienti, Fornitori, Consulenti, Dipendenti e Collaboratori di Istituzioni ed Enti pubblici, nonché di Organismi nazionali ed esteri).

#### **Art. 34 Approvazione, modifiche e integrazioni del Modello**

Il presente Modello, costituito dalla Parte Generale e dalla Parte speciale, è stato approvato dalla Giunta esecutiva della Fondazione con delibera del 31.10.2023.

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità all’articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/2001), le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello, che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze dell’ente ovvero per adeguamenti normativi, sono rimesse alla competenza dell’Organo amministrativo della Fondazione. È attribuito all’Organismo di Vigilanza il potere di proporre modifiche al Modello o integrazioni di carattere formale nonché quelle modifiche e integrazioni del Modello consistenti nella:

- introduzione di nuove procedure e controlli nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;
- revisione dei documenti dell’ente che formalizzano l’attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative “sensibili” o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;
- introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
- evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale;

restando poi comunque necessaria l’approvazione del Modello da parte dell’Organo amministrativo. Tutte le procedure, i regolamenti, gli ordini, le mansioni, le prescrizioni – a prescindere dalla qualificazione e titolo conferito – emanati dall’Organo amministrativo fanno parte integrante del presente Modello Organizzativo.

Infatti, non esistono differenti piani regolamentari all’interno dell’organizzazione dell’ente ma un unico sistema organico di norme.

#### **Art. 35 Organismo di vigilanza**

In ottemperanza a quanto previsto all’art. 6, lettera b), del D.Lgs. 231/2001, che prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento, sia affidato ad un organismo della Fondazione, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, denominato Organismo di Vigilanza, la Fondazione ITS ha ritenuto di nominare un Organismo di Vigilanza collegiale, composto da tre membri scelti all’esterno della struttura societaria tra persone di comprovata esperienza, indipendenza e professionalità tali da poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti con competenze specifiche in materia di diritto penale, analisi di bilancio, contabilità, gestione aziendale e sicurezza sul lavoro.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali, l’Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei compiti che gli competono, si avvarrà del supporto

di quelle funzioni aziendali della Fondazione che di volta in volta si dovessero rendere utili per il perseguimento del fine detto.

In caso di disaccordo tra i componenti dell'Organismo di Vigilanza, gli stessi dovranno riferire all'Organo amministrativo per le determinazioni necessarie o comunque opportune, al fine di assicurare la continuità applicativa del Modello e di garantire il rispetto della normativa vigente in materia e del Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza nominato dalla Fondazione in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001, e precisamente da quanto si evince dalla lettura del combinato disposto degli articoli 6 e 7 e dalle indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento allo stesso Decreto, possiede le seguenti caratteristiche essenziali:

**autonomia e indipendenza:** i requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo;

**professionalità:** l'Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;

**continuità d'azione:** l'Organismo di Vigilanza:

- svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
- è una struttura riferibile alla Fondazione, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza;
- cura l'attuazione del Modello e ne assicura il costante aggiornamento;
- non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività dell'ente che ad esso si richiede.

### **Art. 36 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

Nella visione generale, all'Organismo di Vigilanza spettano essenzialmente due tipi di attività che tendono a eliminare e/o ridurre i rischi di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e alle violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, più precisamente:

- vigilare che i destinatari del Modello, appositamente individuati in base alle diverse fattispecie di reato, osservino le prescrizioni in esso contenute (funzione ispettiva e repressiva dei reati);
- verificare affinché i risultati siano raggiunti mediante l'applicazione del Modello in ordine alla prevenzione di reati e valutare la necessità o semplicemente l'opportunità di adeguare il Modello a norme sopravvenute ovvero alle nuove esigenze dell'ente (funzione preventiva dei reati).

In estrema sintesi, le attività di cui sopra sono finalizzate all'effettuazione, da parte dell'Organismo di Vigilanza, di una costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adeguatezza del Modello.

Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente spetterà all'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere tale condizione:

- sollecitando al rispetto dei modelli di comportamento;
- indicando direttamente quali correzioni e modifiche debbano essere apportate alle procedure;
- segnalando i casi di mancata attuazione del Modello direttamente all'Organo amministrativo.

Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di adeguamento dello stesso, che peraltro risulta integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, dalla Legge 123/2007 e dal D.Lgs. 81/2008, sarà proprio l'Organismo di Vigilanza in esame a doversi attivare affinché vengano apportati, in tempi brevi, i necessari aggiornamenti.

Nella visione operativa, le su indicate funzioni si tradurranno nelle seguenti azioni:

- effettuare interventi periodici volti all'accertamento di quanto previsto dal Modello e in particolare vigilare:
  - affinché le procedure e i controlli da esso contemplati siano posti in essere e documentati in maniera conforme;
  - affinché i principi etici siano rispettati;
  - sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, alla Legge 123/2007 e al D.Lgs. 81/2008;
- segnalare eventuali carenze e/o inadeguatezze del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, alla Legge 123/2007 e al D.Lgs. 81/2008 e verificare che l'Organo amministrativo e il Direttore provvedano a implementare le misure correttive, realizzando, se necessario, specifiche Linee guida interne;
- suggerire procedure di verifica adeguate, tenendo comunque sempre presente, come rimanga in capo all'Organo amministrativo della Fondazione e agli organi specificatamente deputati, la rispettiva responsabilità di controllo delle attività dell'ente;
- avviare indagini interne straordinarie laddove si sia evidenziata o sospettata la violazione del Modello ovvero la commissione dei reati;
- verificare periodicamente gli atti dell'ente più significativi e i contratti di maggior rilievo conclusi dalla Fondazione ITS nell'ambito delle aree a rischio;
- coordinarsi con l'Organo amministrativo e il Direttore per il controllo delle attività nelle aree a rischio e confrontarsi con essi su tutte le problematiche relative all'attuazione del Modello (es. definizione clausole *standard* per i contratti, organizzazione di corsi per il personale, ecc.);
- coordinarsi con l'Organo amministrativo e il Direttore:
  - per uno scambio di informazioni per tenere aggiornate le aree a rischio di reato. In particolare, l'Organo amministrativo e il Direttore dovranno comunicare per iscritto i nuovi rapporti con la Pubblica Amministrazione non già a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza;

- per tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
- per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello;
- per garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente;
- richiedere di mantenere il Modello aggiornato, adeguandolo alle normative sopravvenute ovvero a mutamenti organizzativi della Fondazione e/o a differenti esigenze dell'ente;
- richiedere l'aggiornamento periodico della mappa delle attività a rischio, e verificarne l'effettivo aggiornamento attraverso il compimento di verifiche periodiche puntuali e mirate sulle attività a rischio. A tal fine all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte dell'Organo amministrativo, del Direttore e da parte degli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre la Fondazione al rischio di reato;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole parti del presente Modello siano comunque adeguate e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001, dalla Legge 123/2007, dal D.Lgs. 81/2008.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso, senza la necessità di alcun consenso preventivo, salvi i casi in cui tale consenso preventivo sia reso necessario da leggi e regolamenti, a tutta la documentazione dell'ente, nonché la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

L'Organismo di Vigilanza, deve richiedere in caso di necessità, preventivamente all'Organo amministrativo i fondi necessari all'espletamento delle attività volte al corretto svolgimento dei compiti e deve avere la possibilità di avvalersi di consulenti esterni, previa informativa dell'Organo amministrativo.

### **Art. 37 Reporting dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza, salve le ulteriori variazioni strutturali connesse all'evoluzione del Modello, procederà a tenere informato l'Organo amministrativo, anche attraverso l'invio dei verbali delle riunioni.

Premesso che la responsabilità del Modello permane in capo all'Organo amministrativo della Fondazione ITS, l'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'Organismo di Vigilanza nei confronti dell'Organo amministrativo, ha la responsabilità di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- comunicare eventuali cambiamenti al piano, motivandoli;
- comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;
- relazionare, almeno semestralmente, in merito all'attuazione del Modello da parte della Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato, o chiedere di essere convocato, in qualsiasi momento dall'Organo amministrativo, per riferire sul funzionamento del Modello o su altre situazioni specifiche che si dovessero verificare volta per volta nello svolgimento della propria attività.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, valutando le singole circostanze:

- comunicare i risultati dei propri accertamenti all'Organo amministrativo e al Direttore, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tal caso, sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dall'Organo amministrativo e dal Direttore un piano delle azioni, con relativa tempistica, in ordine alle attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche che dovrebbero essere attuate;
- segnalare eventuali comportamenti e/o azioni non in linea con il Codice Etico e con le procedure aziendali al fine di:
  - acquisire, sulla base di specifiche segnalazioni ricevute, o di dati oggettivi riscontrati, tutti gli elementi da eventualmente comunicare alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
  - evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto precedente dovranno, nel più breve tempo possibile, essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza all'Organo amministrativo, richiedendo anche il supporto dei soggetti in grado di collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni idonee a impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente l'Organo amministrativo.

### **Art. 38          Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, nonché l'accertamento delle cause e/o disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato, qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante l'attuazione del Modello va inoltrata all'Organismo di Vigilanza con le modalità stabilite nel presente articolo.

I Destinatari comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello.

Tutti i Destinatari hanno il dovere di segnalare all'Organismo di Vigilanza la commissione o la presunta commissione di illeciti rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, nonché ogni violazione del Codice Etico e del Modello o delle singole Procedure stabilite in sua attuazione.

L'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato a cura dei Destinatari del Modello in merito:

- ai procedimenti disciplinari azionati per violazioni del Modello;
- ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- all'applicazione di una sanzione per violazione del Modello o delle singole Procedure stabilite per la sua attuazione.

Le segnalazioni possono essere inoltrate a questi indirizzi:

- presso la sede della Fondazione in busta chiusa e sigillata e recante sulla busta la destinazione all’Organismo di Vigilanza;
- all’indirizzo *mail* appositamente creato dell’Organismo di Vigilanza da pubblicare sul sito internet dell’ente.

All’indirizzo *mail* hanno accesso esclusivo solo i membri dell’Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni a mezzo posta sono immediatamente protocollate e le buste sono consegnate all’Organismo di Vigilanza ancora sigillate. L’Organismo di Vigilanza è immediatamente informato dell’arrivo della busta contenente la segnalazione.

Le segnalazioni devono contenere tutti gli elementi utili per la ricostruzione del fatto e per il successivo accertamento della fondatezza di quanto segnalato.

Le segnalazioni di illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

### **Art. 39 Whistleblowing**

La disciplina del whistleblowing è regolata dal decreto di attuazione della direttiva 2019/1937/UE (D.Lgs. 10.3.2023 n. 24) sulla protezione delle persone che segnalano violazioni:

- del diritto comunitario;
- delle disposizioni normative nazionali.

Il D.Lgs. 24/2023 disciplina infatti la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sono escluse dal campo di applicazione del decreto e quindi dalle relative tutele le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.

La suddetta normativa si applica alla Fondazione ITS in considerazione che essa rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, ha adottato il presente Modello di organizzazione e gestione e occupa meno di 50 dipendenti in relazione alle segnalazioni interne di violazioni che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di violazioni del presente Modello.

Sono tutelati i seguenti soggetti:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi;
- lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- facilitatori (coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione);

- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica, legate a essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante o del denunciante o del soggetto che ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con tale persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del segnalante o del denunciante o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano e agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La Fondazione ha implementato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, idonee misure a tutela del segnalante e canali di segnalazione interna, gestiti dal “Gestore delle Segnalazioni” identificato nell’Organismo di vigilanza, come di seguito riportati:

- previsione di una cassetta di posta, ubicata all’esterno della sede Legale (indicata sul sito web della Fondazione) in cui è possibile imbucare segnalazioni anche in forma anonima. L’accesso alla cassetta è consentito esclusivamente al gestore delle segnalazioni e a uno specifico soggetto interno alla Fondazione che coadiuva l’Organismo di vigilanza e individuato dall’Organo amministrativo della stessa all’interno dell’organigramma della Fondazione. Tale soggetto interno potrà esclusivamente prelevare le segnalazioni dalla cassetta di posta, ma non potrà prendere visione del loro contenuto, né gestirle in alcun modo, dovendo comunicare tempestivamente all’Organismo di vigilanza la presenza delle stesse. I controlli sulla presenza di eventuali segnalazioni vengono effettuati con cadenza settimanale; in vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del Gestore, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata” al Gestore della segnalazione. La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del Gestore;
- una specifica informativa sulla tutela dei dati personali nell’ambito del whistleblowing.

Oltre alla segnalazione sopra descritta sono previste due ulteriori modalità di segnalazione interna:

- in forma orale attraverso linea telefonica indicata sul sito web della Fondazione;
- su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole con il Gestore delle segnalazioni.

La segnalazione interna presentata a un soggetto diverso da quello competente è trasmessa, garantendo e mantenendo la massima riservatezza, ai sensi della normativa vigente, entro 7 giorni dal ricevimento, al soggetto competente con contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

Il canale interno di segnalazione deve garantire:

- la riservatezza della identità della persona segnalante;
- la riservatezza della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione;
- la riservatezza del contenuto della segnalazione;

- la riservatezza della documentazione connessa alla segnalazione.

La tutela del segnalante si applica anche:

- se il rapporto giuridico non è iniziato (selezione e fasi precontrattuali);
- durante il periodo di prova;
- dopo lo scioglimento del rapporto (se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto lavorativo).

I tempi di gestione della segnalazione sono i seguenti:

- entro 7 giorni deve essere fornito al segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione;
- entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento (in mancanza, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione) deve essere fornito riscontro alla segnalazione.

Deve sempre essere rispettata la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le segnalazioni di illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 dovranno essere comunicate all'Organismo di vigilanza, al quale si applicano i medesimi obblighi normativi del gestore delle segnalazioni in materia di tutela del segnalante e di protezione dei dati personali.

Il gestore della segnalazione deve:

- mantenere interlocuzioni con il segnalante;
- richiedere integrazioni al segnalante, se necessario;
- fornire "seguito" diligente alla segnalazione;
- fornire informazioni chiare su canali, procedure e presupposti per effettuare segnalazioni interne;
- esporre tali informazioni nei luoghi di lavoro o renderle accessibili per coloro che non li frequentano;
- pubblicare le informazioni in apposita sezione dedicata del sito internet dell'ente.

Le tutele non sono garantite e alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare quando è accertata:

- la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- la sua responsabilità civile per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

La Fondazione, in merito alle verifiche in ordine al possesso dei requisiti in capo agli operatori economici affidatari, richiede, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE2) che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 100 del Codice.

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52 del Codice effettua controlli a campione sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari nell'anno precedente, nelle ipotesi di affidamenti diretti fuori MEPA.

I suddetti controlli vengono eseguiti nella misura di almeno il 5% delle dichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari, individuate mediante un sistema di sorteggio informatico casuale.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Il periodo di sospensione verrà valutato in rapporto alla gravità ed all'importo dell'affidamento.

#### **Art. 40            Informazioni obbligatorie e deleghe**

Sono considerate informazioni da trasmettere obbligatoriamente all'Organismo di Vigilanza quelle riguardanti:

- i verbali dell'Organo amministrativo, da trasmettere per posta elettronica;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001, alla Legge 123/2007 e al D.Lgs. 81/2008;
- provvedimenti e/o notizie, relative alla Fondazione, provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, alla Legge 123/2007 e al D.Lgs. 81/2008;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dall'Organo amministrativo e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, alla Legge 123/2007 e al D.Lgs. 81/2008;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli organizzativi dell'ente, del Modello, con evidenza, da parte del Datore di Lavoro, dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le relazioni preparate da responsabili delle varie funzioni aziendali da cui emergano fatti, eventi od omissioni anche solo potenzialmente ricollegabili a fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001;
- le informazioni sulla evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio individuate dal Modello e/o sulle modifiche della organizzazione dell'ente;
- l'obbligo di segnalare le operazioni atipiche e gli eventuali mutamenti di rischio;
- gli aggiornamenti della valutazione dei rischi come redatta ai sensi dell'art. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008;
- gli infortuni sul lavoro;
- i risultati da sorveglianza sanitaria che contemplino inidoneità parziali e totali a mansioni specifiche;

- gli aggiornamenti e modifiche dell'organizzazione del lavoro;
- le investiture relative a posizioni di garanzia (es.: datore di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008), le deleghe di funzioni, il mansionario, nonché tutti i relativi aggiornamenti.

L'Organismo di Vigilanza potrà proporre periodicamente all'Organo amministrativo eventuali modifiche alle casistiche su indicate.

All'Organismo di Vigilanza deve essere obbligatoriamente comunicato il sistema delle deleghe di poteri e di firma in vigore nella Fondazione e qualsiasi modifica ad esse riferita.

#### **Art. 41            Formazione e informativa**

Obiettivo della Fondazione ITS è di garantire la corretta conoscenza, sia da parte delle risorse presenti internamente sia da parte di quelle esterne, delle regole di condotta contenute nel Modello, con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei «processi sensibili».

La formazione/informazione del personale ai fini di dare attuazione al Modello è gestita dall'Organo amministrativo.

##### *La comunicazione iniziale*

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Destinatari interni della Fondazione al momento della sua adozione.

##### *L'informativa*

Con riferimento ai soggetti esterni, l'informativa circa l'adozione del Modello e le sue regole di condotta interne è assolta con la pubblicazione dello stesso sul sito internet istituzionale della Fondazione.

##### *La formazione*

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza dell'ente.

In particolare, la Fondazione ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione:

- Organo amministrativo:
  - formazione iniziale;
  - formazione di aggiornamento periodica in occasione di modifiche della normativa di riferimento, ovvero delle procedure interne del Modello;
- personale dipendente:
  - nota informativa interna;
  - informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;
  - formazione iniziale e di aggiornamento.

#### **Art. 41.1        Caratteristiche dell'informazione dei lavoratori**

L'attività di informazione prevede l'utilizzo di diversi strumenti, è rivolta a tutti i dipendenti dell'ente e viene periodicamente ripetuta sulla base di uno specifico programma con cadenza periodica da parte del Datore di Lavoro.

#### **Art. 42        Sistema disciplinare**

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, alla Legge 123/2007, al D.Lgs. 81/2008 e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'ente in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

#### **Art. 43        Sanzioni per i lavoratori dipendenti**

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal contratto collettivo nazionale applicato, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e da eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè dalle norme pattizie di cui al CCNL.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, si prevede che:

- incorre nei provvedimenti di rimprovero verbale o scritto il lavoratore:
  - che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.);
  - che adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Fondazione con mezzi idonei;
- incorre nel provvedimento della multa il lavoratore che:
  - violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Fondazione con mezzi idonei;
- incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore che:
  - nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme

alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Fondazione arrechi danno alla stessa o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni dell'ente, della sua persona ovvero di altri lavoratori, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Fondazione con mezzi idonei;

- incorre nei provvedimenti del trasferimento per punizione o del licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto il lavoratore che:
  - adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. n. 231/2001, dalla Legge 123/07, dal D.Lgs. 81/08, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole e di una situazione di notevole pregiudizio;
- incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto il lavoratore che:
  - adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Fondazione di misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001, dalla Legge 123/07, dal D.Lgs. 81/08, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'ente nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la Fondazione.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

#### **Art. 44 Misure nei confronti dell'Organo amministrativo**

In caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Organo amministrativo e l'Assemblea dei Partecipanti, nel caso di coinvolgimento dell'intero Organo amministrativo, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Le sanzioni nei confronti dell'Organo amministrativo sono irrogate dal Consiglio di indirizzo.

Per tutto quanto non previsto nel presente paragrafo, si rinvia all'art. 39 del presente Modello e alla relativa normativa vigente in materia.

#### **Art. 45 Misure nei confronti dei soggetti esterni**

Ogni comportamento posto in essere dai Partner, Collaboratori, Consulenti, Clienti, Fornitori, Docenti, Discenti e da chiunque altro intrattenga con la Fondazione, direttamente o indirettamente, rapporti stabili o temporanei, ovvero da chiunque operi a favore della Fondazione (ad es. Clienti, Fornitori, Consulenti, Dipendenti e Collaboratori di Istituzioni ed Enti pubblici, nonché di Organismi nazionali ed esteri), in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. n. 231/2001 e dal D.Lgs. 81/2008, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, nei contratti o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Fondazione, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001, dalla Legge 123/2007 e dal D.Lgs. 81/2008.

#### **Art. 46 Interazione tra Modello organizzativo e Codice etico**

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nei D.Lgs. n. 231/2001, Legge 123/2007, e D.Lgs. 81/2008, una portata diversa rispetto al Codice stesso. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Fondazione allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia” che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2001, nella Legge 123/2007 e nel D.Lgs. 81/2008, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

## ***SEZIONE II Aree di rischio e principi generali di comportamento***

### **Art. 47 Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione**

#### **Art. 47.1 Individuazione delle attività e identificazione dei rischi**

Le attività ritenute soggette ai reati contro la Pubblica Amministrazione sono:

- la negoziazione, la stipulazione e/o l'esecuzione di contratti, di convenzioni, di concessioni con l'Unione europea, lo Stato o con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata);
- la negoziazione, la stipulazione e/o l'esecuzione di contratti, di convenzioni, di concessioni con l'Unione europea, lo Stato o con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure a evidenza pubblica;
- l'impedimento o la turbativa di una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero l'allontanamento degli offerenti;

- la turbativa del procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione;
- la gestione dei rapporti con i soggetti di cui ai punti precedenti per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività dell'ente;
- la gestione dei rapporti con i soggetti di cui ai punti precedenti per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/2008);
- la gestione dei rapporti con i soggetti di cui ai punti precedenti relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- la gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o la gestione dei relativi accertamenti e ispezioni;
- la gestione di flussi di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o, comunque, di altre utilità o di altre cose mobili altrui in entrata e uscita;
- la gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati, assicurazioni o garanzie concesse dai soggetti di cui ai punti precedenti;
- l'esecuzione di contratti di fornitura o l'adempimento degli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con l'Unione europea, lo Stato o soggetti pubblici, ovvero un ente esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- la richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali, imperniati alle esigenze della Fondazione e necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche della stessa;
- la gestione di beni mobili registrati legati all'attività della Fondazione;
- la predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- gli adempimenti presso l'Unione europea, lo Stato o soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc. differenti da quelli descritti ai precedenti punti e le verifiche, gli accertamenti e i procedimenti sanzionatori che ne derivano.

**Art. 47.2 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio**

Obiettivo della presente Parte generale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati nei rapporti con la pubblica amministrazione.

La presente Parte generale prevede l'espresso divieto, a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti dell'Unione europea, dello Stato o di soggetti pubblici in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- firmare atti o documenti che abbiano rilevanza esterna alla Fondazione in assenza di poteri formalmente attribuiti;
- distribuire omaggi e regalie al di fuori di quanto previsto dalla prassi interna dell'ente (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Fondazione). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Fondazione. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico o l'immagine dell'ente stesso. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare prestazioni in favore dei destinatari che non trovino adeguata giustificazione;
- riconoscere compensi in favore dei soggetti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, mutui agevolati o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi, mutui agevolati o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- in sede di ispezioni e verifiche, adottare comportamenti finalizzati a influenzare indebitamente, nell'interesse della Fondazione, il giudizio/parere degli Organi di controllo/Autorità di vigilanza.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- deve esserci una precisa "segregazione delle funzioni": separatezza, in ogni singolo processo, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo;

- gli incarichi conferiti ai soggetti esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Fondazione;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato se non adeguatamente documentato e autorizzato;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi, mutui agevolati o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dall'Unione europea, dallo Stato o da soggetti pubblici, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- devono essere distribuite tra più funzioni e suddivise in fasi le attività di selezione dei fornitori, di fruizione di beni e servizi, di gestione delle spese di rappresentanza, degli omaggi e delle liberalità, di verifica del rispetto delle condizioni contrattuali attive e passive all'atto della redazione e della ricezione delle fatture, nonché di tutte le altre attività a rischio di reato.

#### **Art. 48 Reati societari**

##### **Art. 48.1 Individuazione delle attività e identificazione dei rischi**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitati, per quanto compatibili, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte generale del Modello, le seguenti:

- la predisposizione di comunicazioni o relazioni dirette al Consiglio di indirizzo ovvero a terzi in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione (conto consuntivo, bilancio preventivo, ecc.);
- la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie (ulteriori rispetto a quelli di cui al primo punto) relativi alla Fondazione.

##### **Art. 48.2 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio**

Obiettivo della presente Parte generale è che tutti i Destinatari del presente Modello, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Societari.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;

- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, del Manuale di gestione dell'accREDITamento della Fondazione, nonché delle procedure interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del conto consuntivo e preventivo e delle altre comunicazioni dell'ente, al fine di fornire al Consiglio di indirizzo e ai terzi in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge, ove compatibili, a tutela dell'integrità ed effettività del fondo di dotazione e agire sempre nel rispetto delle procedure interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- effettuare trasformazioni, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del fondo di dotazione;
- assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e degli organi della stessa, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà consiliare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione dell'ente da parte del Revisore dei conti;
- porre in essere, in occasione di adunanze del Consiglio di indirizzo, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà consiliare.

**Art. 49 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

**Art. 49.1 Individuazione delle attività e identificazione dei rischi**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte generale del Modello, le seguenti:

- la gestione della sicurezza nell'utilizzo dei laboratori didattici e dei locali in generale da parte dei destinatari del Modello;
- la gestione della sicurezza con riferimento agli spostamenti dei destinatari all'interno e all'esterno della struttura.

#### **Art. 49.2 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio**

Obiettivo della presente Parte generale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta.

Per il Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e, ove compatibile, i soggetti esterni:

- astenersi dall'adottare comportamenti che costituiscano un reato compreso tra quelli considerati dal D.Lgs. n. 231/2001 o dai succitati documenti o che possano diventarlo;
- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- sottoporre i lavoratori alla visita del medico competente;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) e richiedere l'osservanza delle regole in tal senso;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni dell'ente in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il prima possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- avviare sistemi di controllo di tali misure;

- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell'ente;
- proporre e fornire i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Per i lavoratori dipendenti:

- astenersi dall'adottare comportamenti che costituiscano un reato compreso tra quelli considerati dal D.Lgs. n. 231/2001 o dai succitati documenti o che possano diventarlo;
- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono o potrebbero ricadere gli effetti delle proprie azioni o omissioni;
- adempiere agli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, direttamente o indirettamente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento;
- sottoporsi ad eventuali controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente.

Per i lavoratori dei soggetti esterni che svolgono attività in regime di appalto o subappalto:

- devono rispettare le indicazioni di sicurezza e comportamento contenute nel DUVRI;
- devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

## **Art. 50 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**

### **Art. 50.1 Individuazione delle attività e identificazione dei rischi**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte generale del Modello, le seguenti:

- gestione dei rapporti e dei flussi finanziari in entrata e in uscita intrattenuti con soggetti terzi;
- gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;
- gestione delle prestazioni di servizi offerte dalla Fondazione e alienazione di cespiti.

### **Art. 50.2 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree delle attività a rischio**

Obiettivo della presente Parte generale è che tutti i Destinatari della Fondazione, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati previsti dalla normativa Antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati elencati;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari di settore, nonché del Manuale di gestione dell'accreditamento della Fondazione e delle eventuali procedure interne che, anche se non espressamente richiamate, fanno parte integrante del presente Modello nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica dei fornitori, clienti e partner nazionali e transnazionali;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti fisici o giuridici dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza a organizzazioni criminali o operanti fuori dall'ambito della liceità (riciclaggio, traffico di droga, usura ecc.);
- utilizzare strumenti che siano tracciabili nelle operazioni finanziarie: di conseguenza dovranno essere rifiutati denaro contante e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito ecc.) di importo superiore alla soglia indicata dalla normativa vigente;
- astenersi dall'emettere assegni bancari o postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- effettuare bonifici senza indicazione esplicita della controparte;
- astenersi dall'aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare quelli eventualmente aperti presso paesi esteri;
- monitorare costantemente i flussi finanziari dell'ente;
- astenersi dal disporre pagamenti o incassare denaro verso/da paesi inseriti nelle principali *black list* internazionali, senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
- prevedere la conservazione di tutta la documentazione comprovante le operazioni finanziarie.

## **Art. 51 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori**

### **Art. 51.1 Individuazione delle attività e identificazione dei rischi**

In relazione ai delitti e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte generale del Modello, le seguenti:

- la gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi, ivi inclusi gli incarichi professionali;
- la gestione in generale dei rapporti e dei flussi finanziari in entrata e in uscita intrattenuti con soggetti terzi, con l'Unione europea, con lo Stato o con altri enti pubblici;
- i rapporti con soggetti esterni a livello nazionale e transnazionale;
- l'attività connesse alla gestione delle infrastrutture IT e sistemi applicativi con riferimento ai delitti in questione e ai punti sopra elencati;
- l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

**Art. 51.2 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree delle attività a rischio**

Obiettivo della presente Parte generale è che tutti i Destinatari della Fondazione, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

I Destinatari devono rispettare tutte le leggi in vigore e in particolare:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari di settore, del Manuale di gestione dell'accreditamento della Fondazione, nonché delle procedure interne che, anche se non espressamente richiamate, fanno parte integrante del presente Modello nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla fatturazione, all'approvvigionamento di beni e servizi e, in generale, alla gestione dei rapporti con i soggetti esterni nazionali e transnazionali quando tali rapporti comportino l'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- non utilizzare le risorse informatiche assegnate (es. *personal computer* fissi o portatili, *tablets*, ecc.) per finalità diverse da quelle riconducibili alle proprie mansioni e, comunque, per falsificare o alterare carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- non detenere e diffondere, ossia non produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- gestire in conformità a quanto previsto con riferimento ai delitti informatici i sistemi, le apparecchiature e le risorse informatiche.

**Art. 52 Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

**Art. 52.1 Individuazione delle attività e identificazione dei rischi**

È stata ritenuta "sensibile" di delitti informatici e di trattamento illecito di dati, con riferimento all'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, l'attività di utilizzo di informazioni e risorse informatiche o telematiche. La configurabilità dei reati è nella gestione delle informazioni riguardanti l'accesso alle

risorse informatiche, ai dati e ai sistemi info-telematici, nonché al loro uso improprio e all'invio telematico di documenti, atti e scritture.

#### **Art. 52.2 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree delle attività a rischio**

Obiettivo della presente Parte generale è che tutti i Destinatari della Fondazione, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei delitti informatici e trattamento illecito di dati.

I Destinatari devono rispettare tutte le leggi in vigore e in particolare:

- non utilizzare le risorse informatiche (es. *personal computer* fissi o portatili) assegnate per finalità diverse da quelle riconducibili alle mansioni assegnate;
- non rendere pubbliche le informazioni loro assegnate per l'accesso a dati e sistemi e l'uso di risorse informatiche (si deve avere particolare attenzione alla non divulgazione di *username* e *password*, necessarie per l'accesso ai sistemi telematici dell'ente);
- attivare le misure necessarie per la protezione del sistema, come il blocco dell'accesso o l'uscita dal sistema, evitando che terzi possano avere accesso allo stesso in caso di allontanamento temporaneo dalla postazione lavorativa;
- utilizzare sempre codici identificativi e *password* assegnati al singolo per l'accesso ai sistemi informativi e provvedere alla loro modifica periodica, secondo precise scadenze che devono essere indicate dal Responsabile interno;
- evitare ogni genere di comportamento che possa compromettere l'integrità o la riservatezza dei dati dell'ente;
- assicurare la veridicità dei documenti informatici.

Pertanto è vietato:

- installare programmi senza l'autorizzazione del Responsabile interno;
- superare le protezioni applicate ai sistemi informativi dell'ente;
- eludere il sistema di accesso protetto, accedendo alla rete della Fondazione attraverso una connessione alternativa;
- accedere, senza autorizzazione, a sistemi informativi di terzi con l'obiettivo di:
  - acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
  - danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi a vantaggio della Fondazione;
  - utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- alterare il funzionamento dei sistemi informativi al fine di ottenere dati, programmi o informazioni;
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico con l'Unione europea, con lo Stato o con altri enti pubblici o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema

informatico o telematico di questi ultimi, al fine di procurare un vantaggio per la Fondazione.

## **Art. 53 Delitti di criminalità organizzata**

### **Art. 53.1 Individuazione delle attività e identificazione dei rischi**

È stata ritenuta “sensibile” di delitti di criminalità organizzata, con riferimento all’art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001, la gestione dei rapporti con interlocutori terzi, sia pubblici che privati, nello svolgimento delle attività lavorative nell’interesse della Fondazione.

### **Art. 53.2 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree delle attività a rischio**

Obiettivo della presente Parte generale è che tutti i Destinatari della Fondazione, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei delitti di criminalità organizzata.

Tutti i Destinatari devono rispettare le leggi in vigore e in particolare:

- garantire che l’iniziativa economica non sia in contrasto con l’ordine pubblico e con l’utilità sociale;
- non associarsi per scopi e fini che siano vietati dalla legge;
- mantenere un comportamento collaborativo, corretto e trasparente, assicurando il regolare funzionamento della Fondazione e dei suoi organi;
- non promettere o versare indebitamente somme o beni in natura a qualsiasi soggetto per promuovere o favorire gli interessi della Fondazione o condizionare, anche indirettamente, la concorrenza o il mercato;
- non riconoscere compensi in favore di soggetti esterni senza adeguata giustificazione e in assenza di accordi formalizzati;
- effettuare la selezione delle controparti negoziali e dei fornitori sulla base di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili;
- verificare l’identità e l’eticità dei soggetti terzi con i quali si interfaccia la Fondazione;
- richiedere alle controparti negoziali di adeguarsi ai principi etico-comportamentali della Fondazione, anche mediante specifiche clausole contrattuali.

È pertanto vietato ostacolare ogni genere di indagine, indipendentemente che sia effettuata dagli organi dell’ente o da altri organi di controllo/ispettivi esterni, volta a rilevare e contrastare comportamenti illeciti in relazione all’ipotesi del reato associativo considerato.

## **Art. 54 Delitti in materia di violazione del diritto d’autore**

### **Art. 54.1 Descrizione delle tipologie dei reati**

È stata ritenuta “sensibile” di delitti in materia di violazione del diritto d’autore, con riferimento all’art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001, la gestione delle attività di presentazione della Fondazione al pubblico (utilizzo e/o creazione di materiali per attività di formazione o

presentazione/rappresentanza della Fondazione) e l'utilizzo, trasmissione, diffusione, distribuzione, detenzione, vendita di tutte le risorse di natura informatica, opere letterarie, scientifiche o didattiche o di qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta da diritti d'autore (il reato può essere generalmente commesso nell'utilizzo della rete telematica interna e in particolare nell'uso di *software* e banche dati o aggiornamenti del sito internet e/o nell'utilizzo, a fini didattici, di materiale protetto da diritti d'autore, ovvero nella distribuzione dello stesso, attribuendone alla Fondazione la proprietà).

#### **Art. 54.2 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio**

Obiettivo della presente Parte generale è che tutti i Destinatari della Fondazione, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Tutti i Destinatari devono rispettare le leggi in vigore e in particolare:

- fare uso esclusivamente professionale o attinente all'attività lavorativa dei sistemi informativi;
- gli accessi alla rete aziendale devono essere effettuati solamente attraverso gli specifici codici identificativi assegnati;
- distribuire, detenere o comunque utilizzare il materiale scientifico, didattico, letterario o qualsiasi altra opera dell'ingegno esclusivamente nel rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore.

È pertanto vietato:

- installare, duplicare o diffondere a terzi programmi (*software*) senza essere in possesso di idonea licenza o dei diritti consentiti dalla licenza acquistata;
- riprodurre, duplicare, diffondere, vendere, modificare, concedere in locazione o detenere a scopo commerciale opere protette dal diritto d'autore;
- utilizzare piattaforme di tipo *peer to peer* e mettere in atto pratiche di *file sharing*;
- installare programmi, applicazioni o altri generi di software senza aver interpellato il Responsabile interno;
- produrre/riprodurre il packaging, acquistare, vendere o comunque utilizzare opere, materiali o prodotti recanti segni mendaci o contraffatti, inclusi l'uso di nomi a dominio e relativi metadati, nonché l'utilizzo, anche in forma parziale, di opere di terzi senza verifica delle necessarie autorizzazioni, inclusi articoli di giornale, video o audio;
- riprodurre o duplicare con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma le suddette opere, anche in forma parziale, inclusa la duplicazione dei relativi eventuali supporti, senza averne acquisiti i relativi espressi diritti;
- tenere comportamenti in grado di ledere i diritti di proprietà intellettuale altrui.

#### **Art. 55 Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

##### **Art. 55.1 Individuazione delle attività e identificazione dei rischi**

È stata ritenuta “sensibile” di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, con riferimento all'art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001, la gestione di procedimenti penali.

**Art. 55.2 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree delle attività a rischio**

Obiettivo della presente Parte generale è che tutti i Destinatari della Fondazione e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

La regolamentazione dell'attività deve prevedere un processo di controllo per evitare che venga promesso/offerto denaro o qualsivoglia utilità ovvero che si ricorra all'uso di violenza o minaccia, al fine di indurre un soggetto chiamato a testimoniare a non rilasciare dichiarazioni ovvero a rilasciare dichiarazioni false davanti all'autorità giudiziaria, qualora tali dichiarazioni possano essere utilizzate all'interno di un processo penale.

È pertanto vietato:

- condizionare o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà dei soggetti chiamati a rispondere all'autorità giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero;
- accettare denaro o altra utilità, anche attraverso terzi esterni alla Fondazione, se coinvolti in procedimenti penali;
- promettere o offrire denaro, omaggi o altra utilità a soggetti coinvolti in procedimenti penali o persone a questi vicini.

In particolare i Destinatari dovranno:

- nei rapporti con l'autorità giudiziaria prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti;
- avvertire tempestivamente l'Organismo di vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque a essa attinente;
- avvertire tempestivamente l'Organismo di vigilanza di ogni atto, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da utilizzare in procedimenti penali;
- esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti o esercitare la facoltà di non rispondere, accordata dalla legge, se indagati o imputati in procedimenti penali.

**Art. 56 Prevenzione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

**Art. 56.1 Individuazione delle attività e identificazione dei rischi**

L'area a rischio è quella inerente all'attività di selezione e assunzione del personale e di tutti gli adempimenti relativi all'esecuzione del rapporto di lavoro.

**Art. 56.2 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree delle attività a rischio**

Obiettivo della presente Parte generale è che tutti i Destinatari della Fondazione e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Le assunzioni e il rapporto di lavoro con i dipendenti devono essere disciplinati nel rigoroso rispetto delle norme di legge in materia, dello Statuto dei Lavoratori e dei contratti collettivi.

È pertanto vietato:

- assumere personale extracomunitario senza permesso di soggiorno o con permesso scaduto;
- utilizzare fornitori o instaurare rapporti con soggetti esterni qualora vi sia il fondato sospetto che si servano di lavoratori extracomunitari senza permesso di soggiorno, anche allo scopo di ottenere una riduzione nei prezzi;
- instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Fondazione al rischio di commissione di uno o più reati.

**Art. 57 Delitti di razzismo e xenofobia**

**Art. 57.1 Individuazione delle attività e identificazione dei rischi**

L'area a rischio è quella inerente l'attività di formazione e istruzione, nonché di diffusione della cultura tecnica e scientifica e della promozione dell'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche.

**Art. 57.2 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree delle attività a rischio**

Obiettivo della presente Parte generale è che tutti i Destinatari della Fondazione e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei delitti di razzismo e xenofobia.

È pertanto vietato:

- porre in essere atti di propaganda, ovvero istigare e incitare, comportamenti negazionisti della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra;
- diffondere e/o divulgare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, materiale che condizioni o induca la volontà dei Discendenti della Fondazione a comportamenti razzisti e xenofobi;
- utilizzare, affittare, concedere in uso i locali della Fondazione a organizzazioni finalizzate a perseguire scopi e finalità di cui ai punti precedenti;
- concedere forme di finanziamento o, in generale, erogare, somme di denaro per eventi e manifestazioni atti alla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

## **Art. 58 Reati tributari**

### **Art. 58.1 Individuazione delle attività e identificazione dei rischi**

In relazione ai reati tributari, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte generale del Modello, le seguenti:

- la gestione della contabilità e della redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, con riferimento particolare alla determinazione, contabilizzazione e versamento delle imposte;
- la predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni/comunicazioni funzionali alla liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto e di tributi in genere;
- in caso di esternalizzazione, in tutto o in parte, delle attività di cui al punto precedente, la predisposizione di un adeguato sistema di controlli interni per monitorare costantemente la professionalità e correttezza dell'incaricato;
- la gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi e dei rapporti con i fornitori, con particolare riguardo al processo di selezione e adeguata identificazione della controparte;
- la gestione dei rapporti di consulenza;
- la gestione dei rimborsi spesa a dipendenti e collaboratori;
- la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie (ulteriori rispetto a quelli di cui al primo punto) relativi alla Fondazione.

Infine, in considerazione che per potersi configurare la responsabilità amministrativa della Fondazione è necessario che la stessa persegua e/o ottenga un vantaggio, il reimpiego dei proventi dei reati tributari all'interno dell'ente potrebbe rilevare altresì ai fini dell'autoriciclaggio di cui agli artt. 10 e 50 del presente Modello, cui per questo motivo si rimanda.

### **Art. 58.2 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree delle attività a rischio**

Obiettivo della presente Parte generale è che tutti i Destinatari della Fondazione e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati tributari.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati tributari;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle eventuali procedure interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla corretta contabilizzazione e registrazione di dati e fatture e alla corretta predisposizione e invio di qualsivoglia documento rilevante ai fini tributari e/o fiscali e di non indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, inesistenti, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
  - occultare o distruggere, totalmente o parzialmente, dati e documenti contabili e fiscali;
  - simulare alienazioni o il compimento di altri atti su beni della Fondazione o altrui idonei a rendere, in tutto o in parte, inefficace la riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, ovvero di altro soggetto autorizzato;
  - omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- rispettare i principi contabili di riferimento, nonché assicurare che ogni operazione sia accuratamente registrata, ma anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
  - osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge in materia di scritture contabili, predisposizione di dichiarazioni fiscali e pagamento di imposte;
  - assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e dei relativi organi, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà del Consiglio di indirizzo. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
    - tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento, distruzione e/o errata registrazione di documenti, o l'uso di altri mezzi e modalità fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione da parte del Revisore dei conti;
    - porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.